

STATUTO DELL'A.V.O. VERSILIA O.D.V.

ART.01

L'A.V.O.

L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) denominata "A.V.O. Versilia O.D.V." con ininterrotta attività dal 1984, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con atto rogito del Notaio Dott. Torrisi con Studio in Viareggio n°71191 di Rep. Raccolta n° 5487 del 24 Luglio 1984, registrato a Viareggio il 13/08/1984 al n°3329, conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" agisce in conformità e nei limiti del D. Lgs 117/2017 e ssmm. delle leggi Statali e Regionali vigenti in materia di Associazioni di Volontariato.

L'Associazione "A.V.O. Versilia O.D.V." ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria Sede in Viareggio ed e' Associata all'A.V.O. Regionale ed alla Federavo condividendone i principi ispiratori.

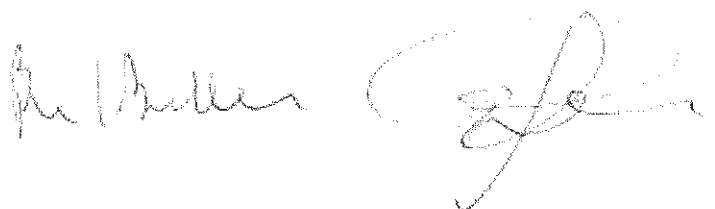
ART.02

FINALITA'-DISPOSIZIONI GENERALI

L'A.V.O. Versilia O.D.V. esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'Art.5 co.1 lettera c del D.Lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli Uomini di buona volontà intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un Servizio qualificato volontario e gratuito;
- b) fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) opera nelle Strutture Ospedaliere e nelle Strutture Socio-Assistenziali (R.S.A o alternative) con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse, offrendo loro durante la degenza calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia; con l'esclusione di qualsiasi mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce in nessun modo a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle Strutture nelle quali A.V.O. Versilia O.D.V. svolge la propria attività.
- d) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione



con lo scopo di rendere "a misura d'uomo" l'ambiente in cui vive il prossimo bisognoso di assistenza, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

e) promuove attività culturali, artistiche, socializzanti e formative all'arricchimento del bagaglio tecnico e culturale degli associati, per dare loro un'adeguata formazione di base e permanente.

f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.

ART.03

ASSOCIATI

L'A.V.O. Versilia O.D.V. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che siano maggiorenni.

Procedura di ammissione secondo criteri non discriminatori, richiedano l'ammissione per scritto al Consiglio Direttivo, condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto, che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi socio sanitari e socio assistenziale, oppure presso malati ed anziani che necessitano di conforto ed aiuto, nei limiti dei compiti del Volontario AVO. Possono essere ammessi soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età, previo assenso scritto dell'esercente la protesta parentale detto assenso dovrà essere riconfermato sempre per iscritto all'inizio di ogni anno sociale e comunque sino al momento in cui il minore non abbia raggiunto la maggior età.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, il genitore che sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

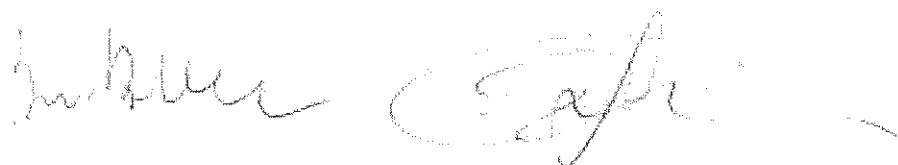
Ad ogni socio è richiesta come condizione essenziale un'adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare nel migliore dei modi le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata ed organizzata, nonché di

recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare nei tempi richiesti le quote sociali ed i contributi eventuali, nell'ammontare fissato dall'Assemblea, di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali, con



richiesta scritta firmata e datata consegnata al Presidente oppure ad uno dei Consiglieri in carica, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. I libri Sociali saranno a disposizione del Richiedente entro 15 giorni non festivi dalla consegna della richiesta scritta.
L'Associazione AVO Versilia ODV e' costituita da un numero non inferiore a 7 persone fisiche che svolgeranno il loro Servizio nelle Strutture socio sanitarie e socio assistenziali ecc. avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati.
In caso di un numero di Associati inferiore a 7 l'Organizzazione di Volontariato avrà un anno per integrare i Volontari mancanti, altrimenti sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.04

FINANZIAMENTO

L'Associazione A.V.O. Versilia O.D.V. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- proventi da attività di raccolta fondi.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I fondi sono depositati presso Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui Conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo attraverso delega del Presidente.

ART.05

CONTABILITÀ

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuale, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili ed immobili) da

aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.

Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 31 Gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

Il Patrimonio dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle



attività statutarie ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.06

ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione A.V.O. Versilia O.D.V.

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri

E' una carica dell'Associazione:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere

ART.07

ASSEMBLEA

L'Assemblea e' costituita da tutti i Soci dell'Associazione A.V.O. Versilia O.D.V.

Essa e' convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal

ricevimento della richiesta scritta e datata. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.

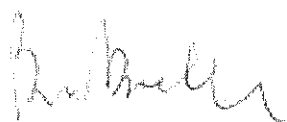
In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

In caso di minore età del socio, l'esercizio del diritto di voto in assemblea deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge, nomina, e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati come da art.16;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti.

ART.08

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea la quale sceglie i Consiglieri tra le persone fisiche. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai Terzi se non verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

E' composto da 5 a 11 membri ed elegge nel suo interno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione A.V.O. Versilia O.D.V. da uno o due Vice-Presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Il Mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente dura 3 anni civili dal momento della nomina.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando



l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti ed autorizzando le spese occorrenti;

- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili di settore;
- in genere a provvedere a tutti gli atti di amministrazione;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di A.V.O. Versilia O.D.V. sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio direttivo come tutte le cariche elettive hanno durata triennale. I Consiglieri potranno essere rieletti per un massimo di 3 mandati successivi e consecutivi.

ART.09

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo di A.V.O. Versilia O.D.V. E' eletto da quest'ultimo nel suo interno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 7 e 8.

In caso di necessita' e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente può essere rieletto per 2 mandati consecutivi.

ART.10

COLLEGIO DEI REVISORI

E' composto di tre membri ed elegge fra di essi il presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.

Esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seg. del C.C. I revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

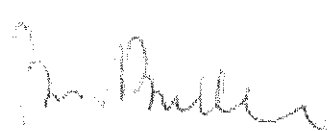
ART.11

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci uno dei quali può essere esterno all'Associazione ed elegge tra di essi il presidente.

E' investito su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art.16.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso e' inappellabile.



ART.12

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo (mantiene i contatti e collabora con il Commercialista);
- cura la tenuta dei registri e della contabilità conservandone la documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese autorizzate dal Presidente.

ART.13

NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovati.

Il Presidente può essere rieletto una sola volta (2 in totale) ed i Consiglieri due volte consecutivamente (3 in totale).

Gratuite sono tutte le prestazioni fornite dai Volontari.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni o altra causa, il nuovo membro sostituito entrerà in carica nell'organo collegiale se

già presente tra i votati delle ultime elezioni, prima il più votato non entrato, successivamente a scalare quello con una quantità di voti inferiore. Il nuovo membro scadrà contemporaneamente al Consiglio ed ai Collegi collegati.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il collegio dei revisori o per il collegio dei probiviri.

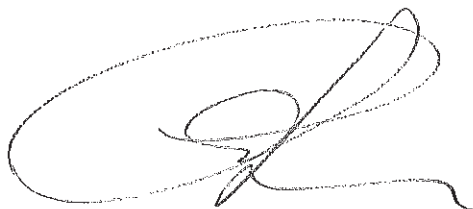
Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina (Assemblea o Consiglio) ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

ART.14

COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla vigente





normativa.

Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontariato.

ART.15

QUOTA SOCIALE

La quota associativa e' fissata dall'Assemblea. Essa e' annuale, non e' trasferibile, né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.16

PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

perdono le qualità di Socio:

- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo, non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, in base ad una determinazione del Consiglio Direttivo, per violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso al Collegio dei Proibitori il quale decide in via definitiva.

In attesa della decisione il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il Socio da qualsiasi attività associativa.

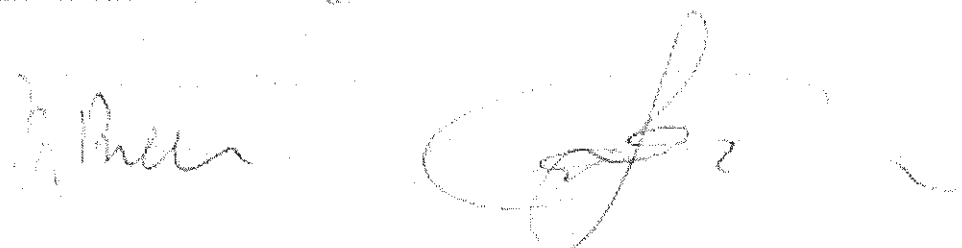
ART.17

SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio o da almeno due terzi dei Soci Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Le modifiche dello Statuto sono consentite su modifica dei termini di legge oppure su richiesta del Consiglio o di $\frac{2}{3}$ dei Soci. Per modificare l'Atto



costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.18

NORMA FINALE

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto e' condizione indispensabile per poter utilizzare il logo A.V.O. Versilia O.D.V. Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi del d. lgs. 117/2017 e successive modifiche.

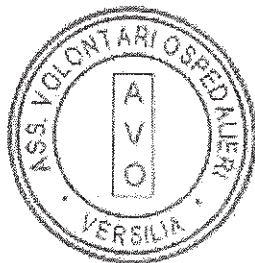
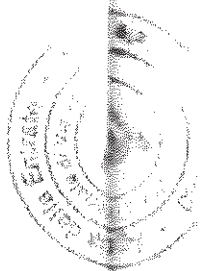
Il presente Statuto e' stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dei soci il 30/05/2002

Il presente Statuto e' stato aggiornato e modificato con approvazione ad unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci il 13/03/2009

Il presente Statuto a seguito della normativa in materia di Enti del Terzo Settore e' stato adeguato con le sole norme obbligatorie inserite nel D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea Generale del 16/03/2019 ha approvato ad Unanimità.

L'Assemblea generale del 06/04/2021 ha approvato ad Unanimità.



B. Rulli

[Signature]